



REP. 6479

ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.

VENEZIA

CONVENZIONE

Tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio "Venezia Nuova" per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1985 (millenovecentoottantacinque) addì 12 (dodici) del mese di luglio in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP., dinanzi a me Dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me di accordo, rinunciato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15 febbraio 1913, n. 89.

Premesso

- che nel quadro delle iniziative e degli interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente paesaggistico, storico,



REGISTRATO IN VENETIA
Registrato a Venezia il 18.10.1985
Arch. RM. N. 3112 Vol. I
Esate Lire 300.000
IL DIRETTORE



archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna ed alla tutela dell'equilibrio idraulico della stessa previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171, il Ministero per i Lavori Pubblici, autorizzato specificatamente con D.L. 11 gennaio 1980 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 10 marzo 1980 n. 56, ha conferito l'incarico professionale dello studio delle soluzioni progettuali da adottare, ad insigniti professionisti i quali hanno redatto uno studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa della laguna di Venezia dalle acque alte, per un importo complessivo delle opere di £. 550 miliardi; (valutate nel 1982) oltre a £. 160 miliardi per le opere così dette a "lungo termine" (seconda fase);

- che su tale studio di fattibilità e progetto di massima hanno espresso in tempi successivi parere favorevole, in via preliminare, il Comune, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nonché il Consiglio Superiore dei LL.PP., il quale con voto n. 209 reso nell'adunanza del 27 maggio 1982, con prescrizioni e raccomandazioni, recependo anche le osservazioni formulate dal Comune e dalla Commissione di Salvaguardia, evidenzia peraltro la necessità di realizzare interventi preliminari di consolidamento e difesa dei luoghi; di effettuare, prima di passare alla fase esecutiva, accurate ricerche

verifiche su modelli e di approfondire, in sede di
progettazione esecutiva e costruttiva, lo studio della
funzionalità e strutturazione delle parti mobili delle
barriere;

- che sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. il Ministero dei LL.PP. e per esso il
Magistrato alle Acque ha determinato di realizzare un
primo intervento di carattere sperimentale mediante
concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.6.1929
n.1137, affidata con convenzione n. 6393 in data 24.2.1984
per l'importo di £. 8.530.450.000.= (IVA esclusa) al
Consorzio Venezia Nuova, a norma dell'art. 5 lettera c)
della legge 8.8.1977 n. 584;

- che con Legge 29 novembre 1984 n. 798, recante la
disciplina dei nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia é stato disposto lo stanziamento, per il triennio
1984-1986, della somma di £. 341 miliardi e 500 milioni
per la realizzazione degli interventi di competenza dello
Stato;

- che in particolare, con l'art. 3 della predetta legge il
Ministero dei LL.PP. é stato autorizzato a procedere
mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma
unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, nell'attuazione di: "... studi,
progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al





riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982" (art. 3 lett. a), "... per marginamenti lagunari" (art. 3 lett.c), "... per opere portuali marittime a difesa del litorale" (art. 3 lett. d) "... per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca" (art. 3 lett. 1);

- che, stante le rilevanti caratteristiche di sperimentabilità ed originalità esecutiva connotanti i predetti interventi,

il medesimo art. 3 della Legge n. 798/84 ha previsto in relazione all'affidamento degli stessi, il ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- che il medesimo provvedimento normativo ha specificatamente stanziato, per l'attuazione, nel triennio 1984-1986, degli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di L. 272 miliardi e 500 milioni, stabilendo contestualmente anche le quantificazioni annuali di tale importo e prevedendo all'art.21, per la realizzazione ed il completamento degli interventi da attuarsi negli anni successivi, la possibilità di disporre ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella Legge finanziaria a partire dal 1987;

- che in ottemperanza alle disposizioni della legge n.798/84 e sulla base dei finanziamenti della medesima previsti, il Ministero dei LL.PP., e per esso il Magistrato alle Acque, visto il parere espresso nelle adunanze del 18.2.85 dell'1.4.1985 e del 3.5.1985 dal Comitato di cui all'art.4 della Legge predetta, si é quindi determinato a procedere all'attuazione dei nuovi interventi di studio, progettazione, sperimentazione, ed esecuzione di opere, che trovano la loro premessa nelle attività già oggetto della convenzione n. 6393 del 24.2.84, e sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel voto del



[Handwritten signature]

Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 209 del 1982, la fase attuativa degli interventi di cui alle lettere a), c), e l) dell'art. 3 Legge n. 798/1984 sulla base di un programma di spesa approvato dallo stesso Comitato nelle predette sedute per lire 234.500.000.000.==;

- che sulla base degli indirizzi stabiliti dal predetto Comitato il Magistrato alle Acque ha provveduto ad elaborare un piano di interventi volto a definire i termini, i contenuti e gli ambiti operativi della prima fase di realizzazione del complesso di interventi di competenza statale finalizzati alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare;

- che il Ministero dei Lavori Pubblici, tramite il proprio competente organo decentrato, il Magistrato alle Acque con sede in Venezia, sempre con riferimento agli indirizzi espressi con i citati pareri del 18.2.1985 dell'1.4.1985 e del 3.5.1985, a norma del 3° comma dell'art. 3 della Legge 29.11.1984 n.798, ha stabilito di affidare in concessione mediante trattativa privata i nuovi interventi di studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare, di cui al medesimo art. 3 lett. a), c) ed l) della Legge n.798/1984;

- che si é ritenuto di individuare il soggetto maggiormente

qualificato per la realizzazione degli interventi stessi nel Consorzio Venezia Nuova che ha fatto domanda di affidamento in data 21.1.1985;

- che difatti il Consorzio Venezia Nuova si dimostra particolarmente idoneo all'espletamento dell'incarico in ragione della qualificazione tecnico-professionale delle imprese che lo compongono, ponendosi le stesse come massima espressione dell'imprenditoria pubblica e privata italiana, sia in considerazione dell'ampiezza delle esperienze per interventi di carattere analogo e specificatamente in materia di lavori idraulici che le stesse imprese possono vantare, e delle potenzialità tecnico-economiche e finanziarie che il raggruppamento fra le stesse costituito può realizzare, sia anche per il notevole supporto scientifico assicurato dal complesso dei tecnici e dei consulenti che ad esso risultano aggregati secondo quanto riferito nella citata domanda del 21.1.1985, sia infine in funzione dell'esperienza tecnica e scientifica maturata nell'esecuzione della precedente concessione, anche in considerazione del carattere di parziale complementarità e sviluppo integrativo delle nuove attività rispetto alle precedenti rimesse con la convenzione n. 6393 del 24.2.1984;

- che pertanto occorre definire in apposita convenzione le modalità ed i termini della concessione da assentirsi, ai



sensi dell'art. 3, 3° comma della Legge 29 novembre 1984 n. 798, al Consorzio Venezia Nuova per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dal medesimo articolo ed oggetto del piano operativo elaborato dal Magistrato alle Acque;

- che sulla presente convenzione sono stati preliminarmente sentiti il Comitato Tecnico di Magistratura in data 30.04.1985 ed il Comitato di cui all'art. 4 della Legge n.798/1984 in data 28 Maggio 1985;

- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione della presente convenzione mediante polizza fidejussoria in luogo del versamento della cauzione definitiva;

- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di Venezia, ai sensi della Legge 23.12.1982 n. 936, non risulta che a carico dei responsabili del Consorzio e dei responsabili delle singole imprese componenti il Consorzio stesso, dei rispettivi familiari e conviventi sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel 2° comma, nonché negli artt. 10 ter e 10 quater della Legge 31.5.1965 n. 575 così modificata dalla Legge 12.9.1982 n.646;

- che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente atto;

Si sono a tale fine presentati davanti a me Dottor Pietro
Cangiano - Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque,
delegato ai contratti:



DA UNA PARTE

Il Dr. Carlo Castellani in rappresentanza della
Amministrazione dei Lavori Pubblici, giusta decreto 2459/UC
del 15.4.1985 registrato alla Corte dei Conti il 24.4.1985
reg. 1 foglio 256

E DALL'ALTRA

il Signor Dr. Ing. Matteo Costantino nato a Catania il
9.9.1920, domiciliato per la carica in Venezia, San Marco
3976/A, Presidente del Consorzio "Venezia Nuova", delegato
dal Consorzio concessionario a firmare in nome e per conto
dello stesso il presente atto, giusta quanto risulta da
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo che in copia
autentica a rogito del Notaio Dott. Sandi di Mestre rep.
n.46883 in data 3.07.1985 si allega al presente atto sotto
la lettera "A" previo lettura da me datane alle parti.

Costituisce parte integrante del presente contratto anche
l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio "Venezia
Nuova" con le successive modificazioni che si allega sotto
la lettera "B".

Tutto ciò premesso ed accertato da me ufficiale Rogante
sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra
costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le